



**Le riforme collegate ai Piani di investimento e il loro  
impatto sul terzo settore toscano.**

**Alcune notazioni sul Codice dei contratti pubblici, relativamente  
agli interventi sugli enti sportivi dilettantistici e le novità della  
legge n. 41/2023**

a cura di Mario Iannella



Il presente Report di ricerca è stato realizzato su incarico di Cesvot da Mario Iannella, sotto la supervisione del dott. Luca Gori, responsabile scientifico per l'Istituto Dirpolis del progetto di ricerca "Le opportunità del Pnrr per il terzo settore toscano".

## INDICE

1. Introduzione	p. 2
2. Le novità per il terzo settore nel Codice dei contratti pubblici	p. 2
3. Amministrazione condivisa in Toscana: la recente presentazione del sussidiario	p. 5
4. Il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche	p. 5
5. (segue) le principali modifiche in termini di disciplina fiscale e lavorativa	p. 8
6. Le misure di incentivo e sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche	p. 12
7. Gli incentivi per l'attività sportiva della Regione Toscana	p. 14
8. PNRR e terzo settore, le innovazioni nella legge n. 41 del 2023	p. 15
9. Gli ultimi investimenti in Toscana per finalità sociali	p. 16

## **1. Introduzione**

Nei mesi recenti si è registrata una prolungata difficoltà da parte dello Stato italiano di procedere all'attuazione del PNRR. Ne sono testimonianza le perduranti difficoltà ad ottenere l'erogazione degli stanziamenti a cadenza periodica da parte della Commissione. Un blocco che è testimoniato dalla stasi, con alcune limitate eccezioni, nel percorso di emanazione di avvisi e di finanziamento degli interventi da parte dello Stato italiano. Un maggiore attivismo si segnala a livello regionale, dove si sta procedendo alla graduale realizzazione di quegli interventi per cui negli scorsi mesi era stata fornita una cornice nazionale o si è resa necessaria un'attività di correzione e monitoraggio.

In questo contesto, diffusamente raccontato sia negli studi generali sul PNRR sia in riferimento specifico al terzo settore, gli ambiti di maggiore interesse riguardano il completamento di alcune riforme, segnatamente il Codice dei contratti pubblici e la regolamentazione degli enti sportivi dilettantistici. Si tratta di un primo esempio di una tendenza che, ad avviso di chi scrive, sembra destinata a contraddistinguere i prossimi anni. Esaurita la prima fase, contraddistinta dagli stanziamenti, dalle procedure di gara e dalla realizzazione di opere o progetti, il piano di cambiamento della società, che è il nucleo del Next Generation EU, richiederà un costante intervento reso necessario sia da impegni diretti di riforma, sia dalla necessità di modificare la disciplina di alcune materie. Difatti, il PNRR e gli altri piani di investimento intervengono rispetto a diverse politiche di settore, dando degli indirizzi di modifica del modo in cui queste sono realizzate che rendono opportuni, se non necessari, degli aggiornamenti normativi di diverse materie. Da questo punto di vista, i temi affrontati in questo Report costituiscono una prima anticipazione di una caratteristica che contraddistingerà la regolamentazione delle principali politiche rilevanti per il terzo Settore nei prossimi anni, cioè la necessità di recepire, a cascata, le conseguenze di un riassetto che interessa più livelli istituzionali e diverse materie.

## **2. Le novità per il terzo settore nel Codice dei contratti pubblici**

In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del terzo settore di cui al Codice del Terzo settore (Cts), secondo il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Codice gli

istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* recepisce le indicazioni contenute nello schema preliminare trasmesso dal Consiglio di Stato nel giugno 2022. La norma ribadisce la possibilità che i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore siano regolati attraverso modelli non riconducibili agli schemi classici della contrattualistica pubblica in materia di appalti. La disciplina si colloca in linea con l'evoluzione normativa avviata con la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale che ha distinto le sfere del mercato e quella dell'amministrazione condivisa, consentendo la regolazione di questa seconda in una logica differente da quella di pubblico e privato quali soggetti controinteressati nella definizione di un rapporto contrattuale. Tale linea di distinzione era stata inizialmente recepita anche dal d.l. n. 78 del 2020 che aveva chiarito come nel caso in cui si rientrasse nel secondo degli ambiti poc'anzi menzionato, i criteri orientanti le azioni dell'amministrazione precedente andavano individuati non nel Codice dei contratti pubblici, bensì in quello del Terzo settore. Similmente anche Anac, con le linee guida 17 del luglio 2020, riconosceva la non riconducibilità degli istituti regolati da questo secondo al perimetro del primo.

Un quadro che si era, quindi, andato chiarendo negli anni antecedenti, rispetto al quale il nuovo art. 6 introduce degli elementi di modifica che paiono destinati a modificare anche alcuni degli equilibri raggiunti. Una delle problematiche principali della nuova norma è la definizione dei casi di "attività a spiccata valenza sociale" cui si applicherebbero gli istituti dell'amministrazione condivisa. Nel nostro ordinamento le principali norme che hanno regolato il settore (dal d.lgs. n. 460 del 1997 fino al Codice del Terzo settore) hanno individuato ed elencato con puntualità le attività di "interesse generale". Differentemente risulta assente un'univoca definizione delle attività a valenza sociale cui pure la norma in esame fa riferimento. Un possibile appiglio potrebbe essere individuato in riferimento ai servizi sociali di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) del 117/2017 pur nella consapevolezza che tale interpretazione condurrebbe ad una limitazione del perimetro delle attività di interesse generale come declinate nel Codice del Terzo settore. D'altronde, anche il secondo aspetto definitorio, che tale valenza sociale sia "spiccata", risulta di ambigua interpretazione, in assenza di puntuali riferimenti che consentano tale quantificazione. Inoltre, sembra palesarsi l'opzione dell'amministrazione condivisa come eccezione rispetto all'ordinaria adozione del sistema del Codice dei contratti pubblici. Se le evoluzioni antecedenti si erano contraddistinte per l'affermazione della scelta tra il ricorso alle forme dell'amministrazione condivisa e a quelle dei meccanismi di selezione della contrattualistica pubblica come un'opzione dell'amministrazione (al ricorrere delle ipotesi del

Cts), la nuova norma segnala un deciso arretramento, dando un'indicazione di prevalenza che sembra decisamente lontana dall'impostazione registrata negli anni più recenti.

Inoltre, viene introdotto un criterio aggiuntivo rispetto all'art. 55 del Codice del Terzo settore per la partecipazione degli enti alla procedura di amministrazione condivisa. Difatti, il Codice richiama, per l'individuazione dell'ente del terzo settore (ets) da parte dell'amministrazione procedente, non solo la legge n. 241/1990 (e i suoi principi), ma anche l'esigenza di un accreditamento contraddistinto dai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. A tali criteri, l'art. 6 in esame aggiunge la previsione che gli ets debbano contribuire alle finalità sociali "in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente". Una norma, anch'essa, che oscilla tra l'irrelevanza, riconducendosi al perimetro dell'art. 55 del Cts e un approccio del legislatore che guardi con diffidenza allo sviluppo degli istituti di amministrazione condivisa.

Una visione dell'amministrazione condivisa lontana da quella emersa negli anni recenti che è, peraltro, confermata dall'attivazione dell'amministrazione condivisa sulla base del principio di risultato pur presente nella norma. Anche in questo caso, la norma può avere due effetti. O è destinata all'irrelevanza, tenuto conto che nell'attivazione delle procedure di co-programmazione e co-progettazione il perseguimento, e la valutazione del perseguimento di finalità, anche non economiche, ritenute meritevoli costituisce elemento necessario. O, al contrario, si introduce un onere aggiuntivo per legittimare il ricorso ad una procedura, ritenuta deroga eccezionale, che potrebbe costituire oggetto di eventuale contenzioso da parte degli eventuali interessati all'avvio di procedure riconducibili al modello del Codice dei contratti pubblici.

La norma fa riferimento a modelli organizzativi di amministrazione condivisa, una scelta a-tecnica e che, peraltro, non richiama gli specifici istituti previsti dal Codice del Terzo settore, in cui la distinzione, più che nelle diverse finalità richiamate dalla Corte costituzionale, si coglie nell'assenza di un rapporto sinallagmatico che contraddistingue invece la disciplina del Codice dei contratti pubblici. Nel complesso, quindi, l'articolo sembra introdurre un riferimento normativo superfluo, nella migliore delle ipotesi, e non necessario, rispetto alla maturazione della materia, efficacemente semplificata dalle Linee guida del 27 luglio 2022 dell'Anac che ha sintetizzato tale rapporto con la formula:

- «1. Sono estranee all'applicazione del codice degli appalti, anche se realizzate a titolo oneroso:
- a) le forme di co-programmazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall'art. 55 del CTS realizzate secondo le modalità ivi previste;
  - b) le forme di co-progettazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall'art. 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste;
  - c) le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale previste dall'art. 56 del CTS e stipulate secondo le modalità ivi previste».

### **3. Amministrazione condivisa in Toscana: la recente presentazione del sussidiario**

In vista dello sviluppo della pratica dell'amministrazione condivisa, in Toscana si è avviato un percorso per l'adozione di Linee guida e di una piattaforma web di lavoro e confronto ([amministrazionecondivisa.toscana.it/](http://amministrazionecondivisa.toscana.it/)) che consentirà ai soggetti interessati di tenersi reciprocamente informati su attività, iniziative, raccolta di buone pratiche e aggiornamenti normativi. Il percorso, avviato con un Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2022 da Regione Toscana, Anci Toscana, Cesvot e Forum del Terzo settore della Toscana, ha condotto, lo scorso giugno, all'adozione de "Il sussidiario dell'amministrazione condivisa" ([qui](#) la news di Cesvot, "Il sussidiario su amministrazione condivisa": il nuovo Quaderno di Cesvot").

Il percorso intende perseguire una triplice finalità. Anzitutto, si realizza una ricognizione dei principali problemi posti dall'amministrazione condivisa e si prospettano le soluzioni consolidate in questi anni. Inoltre, il sussidiario dovrebbe fungere da riferimento per lo sviluppo di attività di tipo formativo attivate nel territorio toscano. Infine, attraverso gli strumenti telematici si intende fornire un luogo per il costante aggiornamento delle evoluzioni della materia.

L'obiettivo complessivo del percorso avviato in Toscana è costruire consapevolezza riguardo la possibilità di realizzare, attraverso azioni di co-programmazione e co-progettazione, un miglioramento dei servizi resi ai cittadini, oltre che un risparmio di risorse per gli enti precedenti. Una linea di indirizzo che si colloca in coerenza sia con la Riforma del terzo settore, sia con la legge regionale 65/2020 e le evoluzioni interpretative sviluppatesi negli scorsi anni, che definiscono un nuovo quadro di norme stabilmente rivolte a promuovere gli enti del terzo settore e la collaborazione con la pubblica amministrazione. Con il sussidiario, si mette a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento, aperto a nuovi contributi ed evoluzioni, che possa fare da guida pratica all'utilizzo degli istituti dell'amministrazione condivisa, con l'obiettivo di una effettiva valorizzazione delle energie diffuse e per la promozione di nuove forme di protagonismo del terzo settore.

### **4. Il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

Uno degli ambiti di maggiore attenzione nei recenti interventi connessi all'implementazione sia del PNRR, sia del PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari ha riguardato la disciplina e il finanziamento delle associazioni e delle attività in ambito sportivo. Le organizzazioni sportive



sono tenute ad iscriversi nel Registro unico nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Ras) tenuto dal Dipartimento per lo sport attraverso “Sport e salute spa”.

Il Ras ha la funzione di strumento certificante la natura sportiva dilettantistica delle attività promosse nonché, in sostituzione del precedente registro Coni e previa affiliazione ad un organismo sportivo da quest’ultimo riconosciuto, della natura sportiva delle organizzazioni stesse. Inoltre, l’accesso a benefici e contributi pubblici, oltre che alle agevolazioni fiscali, è subordinato all’iscrizione al Registro stesso, che è difatti tenuto a trasmettere periodicamente l’elenco all’Agenzia delle entrate. In materia è recentemente intervenuto il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 27 marzo 2023 contenente un nuovo regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Anzitutto, un primo chiarimento riguarda i soggetti cui si rivolge la disciplina. Difatti, nella nuova nozione di “enti sportivi dilettantistici” sono ricomprese non solo le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art. 6, d.lgs. n. 36 del 2021, ivi inclusi gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Si persegue, attraverso l’introduzione di tale indicazione, l’obiettivo di un’armonizzazione tra le riforme del sistema sportivo e quella avviata con l’introduzione del Codice del Terzo settore.

Una delle problematiche della disciplina dell’associazionismo sportivo riguardava le informazioni da fornire sia al momento dell’iscrizione, sia a cadenza periodica, con particolare riguardo alle attività sportive e formative svolte. Il nuovo regolamento prevede che in fase di iscrizione non sia più necessario indicare le attività svolte – oggettivamente impossibile per le nuove costituzioni – ma viene introdotto l’obbligo in capo agli enti sportivi dilettantistici di «trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa». Per quanto l’art. 4 preveda ancora l’iscrizione al registro degli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché formativa e didattica, la disciplina adottata lascia intendere che, almeno in una prima fase, non sia necessaria la presenza di tutte le tre attività indicate.

Quanto agli oneri informativi, viene previsto che i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, svolta dall’ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 90 (novanta)

giorni dalla conclusione dell'evento. Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Rispetto alla precedente versione del regolamento, viene introdotto l'obbligo di deposito di atto costitutivo e statuto. La norma persegue, anzitutto, obiettivi di trasparenza, ma ha anche la funzione di consentire il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto da parte del notaio presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, rafforzando la personalità giuridica dell'ente, oltre alla sua riconoscibilità a favore di terzi. Viene, inoltre, data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al legale rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.

Il nuovo regolamento fornisce inoltre alcuni chiarimenti in ordine allo svolgimento di attività e alle regole per il tesseramento:

- le attività, la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione avviene attraverso l'Organismo sportivo affiliante, sono da questi trasmesse telematicamente all'interno del Registro entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento;
- per i soggetti che si tesserano direttamente all'Organismo sportivo affiliante (c.d. tesseramento individuale) l'invio delle relative informazioni viene curato dagli Organismi sportivi affilianti. Si ipotizza che ciò sia esclusivamente riferito alle attività direttamente organizzate dall'Organismo sportivo affiliante. Difatti, il tesserato individuale potrebbe svolgere anche attività presso enti sportivi dilettantistici affilianti allo stesso Organismo sportivo che restano responsabili dell'inserimento nel Registro delle informazioni legate alla partecipazione del tesserato individuale alle attività direttamente organizzate;
- per i tesserati con cittadinanza straniera che non sono residenti in Italia non è richiesto il codice fiscale.

Alcuni elementi della riforma di interesse per il terzo settore necessiteranno di chiarimenti nel corso dell'operatività della stessa. Questo riguarda, anzitutto, l'esaustività dell'elenco delle discipline

sportive riconosciute dal Coni. Difatti, il nuovo regolamento fornisce una definizione di “sport” comprensiva di qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. Un'indicazione che lascia presupporre, pur in presenza di un'elencazione puntuale nel novellato regolamento, un passaggio verso una procedura maggiormente flessibile di accoglimento delle istanze di riconoscimento delle discipline sportive su base puntuale.

Un secondo elemento riguarda il superamento della necessaria compresenza delle tre attività e la possibilità di ottenere l'iscrizione al solo svolgimento dell'attività sportiva agonistica o di quella didattica. Il d.lgs. n. 163 del 2022 è intervenuto, difatti, in modifica del d.lgs. n. 36 del 2021, stabilendo espressamente che l'area dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. Un dispositivo che, a decorrere dal recente 1° luglio, lascerebbe ad intendere la possibilità di procedere ad iscrizione nel registro dei sodalizi anche di quelle realtà esclusivamente impegnate in attività didattiche o competitive.

## **5. (segue) le principali modifiche in termini di disciplina fiscale e lavorativa**

La riforma avviata dal d.lgs. n. 36 del 2021 è stata poi corretta dal d.lgs. n. 163 del 2022, con un iter di modifica proseguito nella recente proposta di un nuovo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 1° giugno 2023. Tra gli aspetti della riforma di maggiore interesse si segnala la riconduzione nell'ambito dei rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, delle forme di collaborazione sportiva che, nello schema dell'art. 67 del Testo unico delle imposte sui redditi, potevano originariamente essere retribuite con rimborsi forfettari o compensi sportivi, soggetti a varie forme di esenzione. L'intervento che riconduce ad una disciplina lavorativa pura molte delle figure presenti in ambito sportivo influisce notevolmente sulle forme contrattuali di cui le attività sportive dilettantistiche potranno avvalersi. Oltre ai volontari, eventualmente percettori di rimborsi spese, sarà possibile distinguere tra differenti categorie di lavoratori sportivi (art. 25 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2021 s.m.i.):

- a) dipendenti, con una disciplina peculiare che consente, ad esempio, la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
- b) collaboratori coordinati e continuativi;

c) collaboratori occasionali;

d) titolari di partita iva;

e) lavoratori non sportivi, impegnati in compiti amministrativo-gestionali che – se sussistono i requisiti per qualificarli come collaboratori coordinati e continuativi – beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dei co.co.co sportivi ma soggetti agli ordinari adempimenti gestionali e Inail;

f) lavoratori non sportivi soggetti alle regole ordinarie.

Per i lavoratori sportivi dipendenti, l'art. 36 prevede un'agevolazione fiscale. Mentre da un punto di vista contributivo risultano soggetti a contribuzione previdenziale al Fondo pensione sportivi professionisti gestito dall'Inps (ex gestione Enpals).

Oltre alla disciplina delle forme di lavoro di tipo dipendente, il d.lgs. n. 36 del 2021 è intervenuto anche, specie nelle norme dedicate ai trattamenti pensionistici e tributari, ad estendere o garantire delle agevolazioni anche ai lavoratori sportivi autonomi, tra cui:

- una fascia, di euro 5.000, di esonero contributivo;
- la competenza della gestione separata Inps, in luogo dell'ex Enpals, con applicazione dell'aliquota del 25% (24% se beneficiario di altra tutela previdenziale) versata integralmente dal committente, di cui 1/3 a carico del collaboratore;
- la progressività degli oneri previdenziali, prevedendo la decurtazione al 50% dell'imponibile fino al 2027;
- il non assoggettamento ad Irpef dei compensi di importo complessivamente inferiore a 15.000 euro annui;
- la circostanza che i compensi erogati esclusivamente ai lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi potrebbero non costituire base imponibile ai fini Irap per un massimo di 85.000 euro.

Si registra, inoltre, anche un alleggerimento degli oneri gravanti sul lavoratore autonomo e sulle organizzazioni sportive in fase procedurale, attraverso alcune modifiche:

- la comunicazione di instaurazione del rapporto si effettuano attraverso il Ras;

- l'esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva per i compensi di importo inferiore ad euro 5.000;
- la possibilità di effettuare la comunicazione dei flussi retributivi per il calcolo dei contributi attraverso il Ras;
- la possibilità di non emettere busta paga per compensi inferiori a 15.000 euro, *plafond* al di sotto del quale non è prevista ritenuta fiscale;
- la possibilità di emettere le buste paga attraverso il Ras.

Il correttivo adottato nell'ottobre 2022 (d.lgs. n. 163/2022) ha introdotto alcune modifiche all'impianto, originariamente disposto dal d.lgs. n. 36 del 2021:

- Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (modifiche al Titolo II, Capo I del d.lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali). Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l'esercizio dell'attività dilettantistica.
- Gli articoli 6 e 7 recano modifiche in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a venire una nuova definizione normativa, si eleva da 12 a 14 anni, l'età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento. L'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell'età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del d.lgs. n. 36/2021).
- L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline sportive associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).
- L'articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del d.lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva) l'obbligo di verificare e controllare l'esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.

- Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”.

- Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del d.lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, *inter alia*, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste si segnala che l’art. 24 prevede che, fino a 15.000 euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale:

a) né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo,

b) né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.

Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente.

- Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del d.lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesologo, e precisano che il chinesologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.

- Gli articoli 29 e 30 recano modifiche al Titolo VII del d.lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali. Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che sia fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione della norma contenuta nel d.lgs. n. 81/2015 che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.

La proposta di correzione recentemente inviata alle Camere prevede, anzitutto, un’estensione della disciplina, anche da un punto di vista nominale, all’attività sportiva paralimpica. Si prevedono, inoltre, delle tutele aggiuntive per l’impiego di animali nelle attività sportive, sia da un punto di vista di oneri burocratici, sia in termini di necessaria presenza di veterinari agli eventi in cui ne è prevista la partecipazione. L’intento del Governo sembrerebbe, anche, quello di intervenire nuovamente sulla disciplina del lavoro in ambito sportivo, correggendo la definizione dello stesso contenuta nell’art. 25 del d.lgs. n. 36 del 2021, nella direzione di considerare come tale (oltre alle ipotesi di cui al primo periodo) ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo

svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

I principali obiettivi che il nuovo intervento, secondo quanto annunciato dal comunicato del Dipartimento per lo sport, intende realizzare sono:

- la semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
- il potenziamento del Registro con l'aggiunta di nuove funzioni;
- la previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
- l'adozione di norme specifiche per i dipendenti pubblici;
- la garanzia di una maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
- fornire sostegno al mondo paraolimpico, con l'introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
- l'abbassamento a 14 anni dell'età minima per l'apprendistato per l'istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
- introdurre un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
- la creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

## **6. Le misure di incentivo e sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche**

Nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 2 del PNRR, è previsto l'Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", per un ammontare di euro 700.000.000, affidato alla regia del Dipartimento per lo sport per la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane, puntando sugli impianti sportivi.

Sulla base della programmazione approvata dal Dipartimento per lo sport, le linee di intervento in corso di realizzazione sono tre:

1. la rigenerazione delle strutture sportive, da conseguire attraverso la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti già esistenti;

2. la costruzione di nuove strutture sportive. Tale tipologia di intervento è stata qualificata come prioritaria, e consiste nella costruzione di nuove strutture nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale. Queste prime due linee sono realizzate attraverso tre cluster ([qui](#) le informazioni sulle prime due linee di intervento e in particolare, l'[elenco](#) degli interventi ammessi nell'ambito "Sport e inclusione sociale"):

- interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport e impianti polivalenti indoor da parte di capoluoghi di Regione, capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (euro 369.457.263,77);
- interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture esistenti da parte di capoluoghi di Regione, capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (euro 110.719.189,09);
- interventi di realizzazione di nuovi impianti o rigenerazione di impianti esistenti di interesse delle Federazioni sportive (euro 175.112.422,13).

3. La realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all'aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera per i 2 mila comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti, situati nelle regioni del Mezzogiorno e sprovvisti di *playground* pubblici (euro 43.605.000,00). [Qui](#) le informazioni sulle prime due linee di intervento e in particolare, l'[elenco](#) degli interventi ammessi nell'ambito "Sport e inclusione sociale".

In attuazione dei robusti investimenti, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuto anche attraverso l'erogazione di bonus, nelle forme di erogazioni di contributi a fondo perduto a favore degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro, prevedendo:

- a) a favore dei gestori di impianti sportivi la messa a disposizione di 58 milioni di euro;
- b) a favore dei gestori di impianti natatori, risorse a disposizione pari a 67 milioni di euro.

Gli obiettivi perseguiti dal contributo sono quelli di realizzare attraverso lo sport di base, la promozione del benessere e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della comunità nazionale, perseguendo in tal modo anche la tutela della salute, fisica e mentale, delle persone che lo praticano, offrendo fondamentali opportunità di educazione e socialità, inclusione e coesione, di contrasto attivo alle disuguaglianze, a partire da quelle che si trovano nelle periferie urbane e sociali.



In ragione dei molteplici obiettivi sociali perseguiti dagli interventi in materia sportiva e delle difficoltà riscontrate dalle Asd e dalle Ssd a seguito sia della pandemia da Covid-19, sia del ‘caro energia’ - che ha determinato l’aumento dei prezzi delle materie prime, oltre che una generica crescita dell’inflazione - si procede all’erogazione straordinaria, integrando le linee di intervento previste nel PNRR.

## **7. Gli incentivi per l’attività sportiva della Regione Toscana**

La linea di riforma e investimento nelle attività sportive maturata a livello statale, anche in relazione all’attuazione del PNRR, ha ricevuto sostegno da alcuni interventi adottati dalla Regione Toscana. Questo è avvenuto, anzitutto, attraverso interventi contributivi rivolti alle associazioni sportive per perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere lo sport, quale strumento per favorire azioni di integrazione sociale e di aggregazione tra soggetti disabili e normodotati;
- sostenere e promuovere azioni volte ad incoraggiare un maggior esercizio dell’attività sportiva e motoria dei più giovani;
- adottare politiche volte a ridurre la percentuale della popolazione sedentaria,
- favorire la pratica sportiva realizzata all’aperto per una cultura dello sport “eco sostenibile”, con l’obiettivo quindi di valorizzare eventi sportivi a basso impatto ambientale;
- promuovere il territorio e, in particolare, il patrimonio ambientale e culturale del territorio regionale anche ai fini dell’incremento delle presenze turistiche;
- incentivare l’esercizio delle attività sportive in aree territoriali svantaggiate;
- promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e diffondere la cultura della salute;
- promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive e l’esercizio di quelle poco praticate;
- promuovere la carta etica dello sport.

Attraverso tale fondo, che lascia presagire una ricorrenza negli stanziamenti a valersi sul bilancio annuale, la Regione ha finanziato oltre 2000 realtà, costituite principalmente da enti sportivi dilettantistici, seppure con un ammontare assai ridotto dei contributi erogati.

La Regione è intervenuta anche con l'erogazione di contributi a titolo di co-finanziamento di investimenti finalizzati al miglioramento e alla qualificazione del sistema di impianti e di spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive. Gli interventi ammessi a contributo riguarderanno, in sintesi: l'ampliamento di spazi e impianti sportivi e la realizzazione di nuovi impianti; il recupero funzionale, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico, l'efficientamento energetico, la messa a norma e la messa in sicurezza volti al miglioramento e alla qualificazione dell'offerta di servizi e impianti sportivi; gli interventi di realizzazione di nuovi spazi attrezzati ed aree verdi, collegate ad impianti sportivi, che favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e la valorizzazione di risorse naturali e ambientali; l'acquisto di arredi e di attrezzature sportive collegate ad impianti o spazi sportivi. Il contributo regionale non può essere superiore a 400 mila euro per ciascun soggetto richiedente. Per quanto riguarda le tempistiche, infine, l'avvio dei lavori per ogni opera dovrà avvenire entro il prossimo 30 novembre e le opere finanziate dovranno essere completate entro il 30 novembre 2024.

## **8. PNRR e terzo settore, le innovazioni nella legge n. 41 del 2023**

La legge n. 41 del 2023, approvata nello scorso aprile, in conversione del d.l. n. 13 del 2023, ha introdotto una serie di norme per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Tra queste, diverse novità saranno rilevanti anche per il terzo settore.

Anzitutto, in linea con l'accentramento che ha contraddistinto la recente impostazione del Governo, si registra un trasferimento di funzioni, dal tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (che è stato soppresso), in favore della cabina di regia per il PNRR istituita presso il Consiglio dei ministri. Ne è derivata anche una modifica ed integrazione dei compiti e delle funzioni assegnate alla segreteria tecnica di supporto alla cabina, istituita sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un secondo intervento ha riguardato il tema della disabilità, intervenendo rispetto alla "Carta europea della disabilità in Italia". Sono stati ampliati i soggetti terzi ai quali l'Inps riconosce il diritto all'accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, a informazioni contenute nei verbali (previsti da qualsiasi normativa) di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l'utilizzo in via telematica del medesimo strumento della Carta. L'estensione riguarda, in particolare l'estensione dell'ambito di

operatività della norma a tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, rispetto al perimetro più ristretto del d.l. antecedente.

La legge interviene anche rispetto alla futura adozione dei Piani per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e rispetto a quello per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana. Viene, difatti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (Cipa). A questo, sono assegnate funzioni di adozione e aggiornamento costante dei Piani, oltre che di monitoraggio costante del loro andamento. In particolare, i nuovi strumenti di pianificazione andranno a sostituire il, pur recentemente adottato, Piano per la non autosufficienza nel delineare le principali politiche in favore delle persone anziane.

## **9. Gli ultimi investimenti in Toscana per finalità sociali**

Nello schema di investimenti in materia sociosanitaria, la Regione Toscana è intervenuta a finanziare, in collaborazione con gli enti locali e gli altri enti pubblici toscani, la realizzazione di opere ed investimenti con finalità sociali e socio-sanitarie destinate ai servizi alla persona. Si tratta di uno stanziamento di 2,8 milioni di euro attraverso cui potranno essere finanziati sia progetti riguardanti la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione di immobili sia l'acquisto di impianti, attrezzature e mezzi.

Gli interventi si distinguono in due macro-filoni sulla base delle dimensioni delle opere realizzate e, in conseguenza di questo, anche del co-finanziamento regionale e comunale nel caso degli interventi minori, e della provenienza statale dei fondi per quelli maggiori. Di peculiare interesse per il terzo settore sarà la partecipazione alla realizzazione delle opere di dimensione minore, che dovrebbero essere piccoli interventi nei servizi socio-sanitari per minori, adulti e nuclei familiari, per persone anziane e con disabilità, con particolare riferimento allo sviluppo di modelli innovativi e sperimentali negli ambiti della residenzialità e semi residenzialità, oppure progetti per l'attivazione e il potenziamento di punti integrati di informazione e orientamento all'utenza. I lavori previsti dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2023.